



Ministero dell'Istruzione

Ordinanza ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

IL MINISTRO

- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare l'articolo 1, comma 504, il quale prevede che *“in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica (...) con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, avente a oggetto il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante *“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 54, riguardante *“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”*;
- VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola 21 maggio 2021, n. 14, recante *“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”*;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per l'anno scolastico 2020/2021, disposizioni concernenti lo svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 30 luglio 2021 e il parere del citato organo consultivo espresso nella seduta plenaria n. 60 del 5 agosto 2021;



Ministero dell'Istruzione

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- a) la proposta di modifica dell'articolo 4, comma 2, in quanto si fa riferimento a generali principi di contenimento della spesa pubblica;
- b) la proposta di modifica dell'art. 6, comma 1 in quanto trattasi di eventualità remota ed eccezionale,

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell'istruzione;
 - b) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - c) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie;
 - d) ordinanza esame di Stato secondo ciclo: ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53;
 - e) PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021)

1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ha inizio il giorno 8 settembre 2021, con l'avvio dei colloqui.
2. Le istituzioni scolastiche adottano le misure di prevenzione previste dal protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola recante "*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021*".

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente ordinanza i candidati di cui all'articolo 22 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 6 settembre 2021 presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei commissari, dall'USR nel caso dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.
3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piano gestionale 7, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'e.f. 2021.
4. I dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.

Articolo 5

(Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente/coordinatore, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza.
2. La modalità d'esame in videoconferenza è utilizzata anche per l'esame di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.
3. Restano attuabili, ove necessario, le misure di cui all'articolo 31, comma 3, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
4. Nell'ambito della verbalizzazione dell'esame di Stato, è riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

Articolo 6

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame nella sessione straordinaria)

1. Il colloquio si svolge ai sensi degli articoli 17 e 18 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 7

(Disposizioni finali)



Ministero dell'Istruzione

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
2. I dirigenti/coordinatori degli istituti sede d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
Prof. Patrizio Bianchi